**SKIENDA Srl**
Sede Legale: Via C. Colombo, 112 - 00147 Roma
P.IVA / C.F. 14965641005
R.E.A. di Roma n. 1558590
Capitale Sociale € 60.000,00

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
**(resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)**

Il sottoscritto Dott. Raffaele Ranellucci, [redacted] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di SKIENDA SRL, con sede legale in Roma (RM), Via C. Colombo n. 112 - CAP 00147, codice fiscale e P. IVA 14965641005, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 14965641005,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto

**DICHIARA**

che la scrivente Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999 e, pertanto, si allega alla presente la convenzione che chiarisce l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico della suddetta Impresa.

Roma, lì 29/01/2026
Firmato digitalmente

**Dott. Raffaele Ranellucci**
**Amministratore Delegato**
**SKIENDA S.R.L.**

# CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 11 LEGGE 68/99 e s.m.i.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Il giorno | 22.07.2025 | presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area "Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di Contatto" ufficio SILD Roma | | |
| nella persona del Dirigente di Area | | | | |
| e l'Azienda | Skienda S.r.L. | | | |
| codice fiscale | 14965641005 | | | |
| con sede legale in | Via Cristoforo Colombo,112 – Roma | | | |
| Referente aziendale | Dott.ssa Nicoletta Monteseno | Recapiti telefonici | [redacted] | |
| Referente aziendale | | Recapiti telefonici | | |
| sede operativa in | | | | |
| pec | Skienda@legalmail.it | mail | personale@skienda.it | |
| Ulteriore referente | | | | |
| Consulente c.d.l. | | Recapiti consulente | | |
| Pec | | Mail | | |
| Attività prevalente | Progettazione realizzazione algoritmi e modelli per l'analisi dei dati | | | |
| Rappresentata da | Dott. Raffaele Ranellucci in qualità di Legale Rappresentante | | | |
| Appartenente alla categoria di cui all'art. 3 comma 1 | | | | |
| | Più di 50 dipendenti | | | |
| Con organico di n. | | con unità computabili di n. | 23 Base computabile Roma coincidente con il nazionale - Quota di riserva 1<br>*Nessuna persona con disabilità in forza.*<br><br>N. Scoperture (persone con disabilità ai sensi dell'art.1 L.68/99) un'unità<br><br>*Convenzione stipulata in ottemperanza dell'obbligo di Roma*<br><br>*Sede Legale Roma* | |
| Situazione occupazionale fotografata alla data del | | | 30.06.2025 | |

## Visti

La legge 68/99 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
il D.P.R.del 10/10/2000 n. 333;
Gli artt. 11,12,13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
la circolare n. 41 del 17 gennaio 2000;
Il decreto ministeriale 91 del 13/01/2000 recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
vista la deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017;

## Premesso

che la legge 68/99 s.m.i. ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
che per collocamento mirato delle persone con disabilità s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso le analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro (art.2);
che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art.11);
che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art.11 co.3);
che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento delle persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficolta di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11 co.4);
che tra le modalità di inserimento è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11 c.2);
premesso che in data 21.07.2025 è stata acquisita istanza di convenzione con protocollo n. 0749638.

Sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento delle persone con disabilità:

1) In caso di specifica necessità dell'azienda opportunamente documentata;
2) In caso di sopravvenuta variazione della struttura dell'azienda;
3) In caso di aumento e diminuzione della quota di riserva (art.3 legge 68/99 e s.m.i.);

che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99 e s.m.i., i criteri attuativi per l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro sono approvati con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017, che si intende integralmente richiamata;

non saranno inserite in programmazione convenzionale carenze ascrivibili ad altre province la cui compensazione territoriale non sia stata comunicata con l'invio del prospetto informativo;

Possono essere inserite in convenzione carenze sopravvenute su altre province nel corso dell'anno a condizione che sia comunicata la volontà di compensazione territoriale su Roma alla Provincia/e interessata/e (esempio tramite mail/pec) e data prova documentale della relativa comunicazione allo scrivente;

non saranno inserite in programmazione convenzionale carenze per le quali sia stato già attivato un istituto giuridico su altra provincia;

Qualora la convenzione sia stipulata a livello nazionale con compensazioni territoriali, l'azienda si impegna a confermare la compensazione sul prospetto per tutto il periodo di validità della convenzione:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

*L'azienda di impegna a seguire il seguente programma di assunzioni di cui alla convenzione, rivolto a n __1___inserimenti così articolati:*

| Assunzioni nominative | | | | Note |
|---|---|---|---|---|
| n. | 1 | entro il | 31.03.2026 | Se Part Time almeno il 50% +1 dell'orario contrattuale. |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| n. | | entro il | | |
| L'azienda è tenuta a monitorare in itinere gli adempimenti della programmazione prevista in convenzione e comunicare gli aggiornamenti annualmente all'ufficio competente | | | | |
| Non saranno considerate in adempimento dei termini assunzionali, le assunzioni in eccedenza su una provincia le cui carenze non sono state esplicitate e presa in carico nella presente convenzione. | | | | |

Le assunzioni nominative potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assunzioni tempo determinato 12 mesi | X | Tempo pieno | X | Part-time | X |
| Assunzioni a tempo indeterminato | X | Tempo pieno | X | Part- time | X |
| Apprendistato | X | | | | |

| | |
|---|---|
| Il Responsabile di P.O. | |
| Dott. Fabrizio Paramucchi | |

| |
|---|
| *FT* |

1. La convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine posti in essere, per le risorse che abbiano avuto proficuo inserimento in azienda ed una effettiva continuità di prestazioni.

2. L'azienda s'impegna a valutare il servizio di preselezione offerto dal Servizio S.i.l.d.

3. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il mancato rispetto anche di una sola delle date indicate, comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, a sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c. Al tal fine, l'ufficio comunicherà alla società inadempiente l'intenzione di avvalersi della clausola di cui al presente articolo e l'effetto risolutorio s'intenderà prodotto dalla data di ricezione di tale comunicazione, con conseguente segnalazione, da parte dell'Ufficio medesimo, della/e inadempienza/e alla competente Direzione Territoriale del lavoro "Servizio ispettivo"

4. Si conviene, altresì, che in caso di risoluzione di cui al precedente capoverso, è fatto divieto al medesimo datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi 12 mesi dalla risoluzione della precedente, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 03/08/2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità "sezione V paragrafo 4"

5. l'azienda può avvalersi, nel rispetto della legge 68/99 e s.m.i. e ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 4 Del 17/01/2020:
della scelta nominativa [X]
della possibilità di accedere a misure di preselezione. [X]

6. l'azienda può presentare domanda per accedere alle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99 e s.m.i. come novellata dal d.lgs. 151/2015 e ss.mm.ii.

7. Si conviene, altresì, che l'azienda possa attivare tirocini extracurriculari (DGR 576/2019), finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato in caso di esito positivo dello stesso. Solo la stipula del contratto di lavoro successiva all'esito positivo del tirocinio rappresenta adempimento agli obblighi della presente convenzione, e verrà attribuita alla prima scadenza cronologicamente successiva al termine del tirocinio. Il tirocinio deve essere attivato almeno 6 mesi prima dello step assunzionale previsto

8. L'azienda s'impegna ad apporre n.1 marca da bollo da 16 euro sulla presente convenzione.

9. L'azienda è tenuta a monitorare eventuali variazioni occupazionali incidenti sulla base di computo e attivare un istituto giuridico entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

10. In caso di richiesta di integrazione della convenzione, stipulata nell'anno in corso, l'ufficio si riserva di valutare e procedere all'integrazione della stessa dopo la presentazione del nuovo prospetto informativo.

11. Per le convenzioni successive alla prima, l'ufficio competente si riserva la facoltà di valutare la correttezza dello stato degli adempimenti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione *(tempi di assunzione in relazione alle scadenze previste, n. lettere di diffida, turn over ecc.)* al fine di determinare la nuova programmazione.

12. Le aziende che stipulano la convenzione con lo scrivente ufficio si impegnano ad effettuare tutte le assunzioni programmate sulla provincia di Roma. Qualora l'azienda abbia capacità assunzionale esclusivamente su altre province, è tenuta ad attivarsi nella provincia dove afferiscono le scoperture. Fanno eccezione le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti che possono assumere, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, anche su altre province in eccedenza, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

13. In caso di sospensione dagli obblighi occupazionali per mobilità o per altri ammortizzatori sociali senza obbligo residuo, la presente convenzione si intende estinta e a conclusione del periodo di sospensione sarà onere dell'azienda richiedere l'attivazione di un istituto giuridico sulla base della nuova situazione occupazionale ai sensi della legge 68/99.

| Note: |
| --- |
| |

Roma 22.07.2025

| Regione Lazio | Azienda |
| --- | --- |
| Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione | Skienda S.r.L. |
| Area "Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di Contatto" | |
| La Direttrice | Il Rappresentante Legale |
| Avv. Elisabetta Longo | Dott. Raffaele Ranellucci |

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*